



ISTITUT CULTURAL LADIN
Majon di Fascegn

ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 56 di data 14 luglio 2015

OGGETTO:

Affido incarico di collaborazione occasionale alla signora Ghetta Valentina, ai sensi dell'art. 39-duodecies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE

- preso atto che i due assistenti culturali assegnati al Servizio Biblioteca e Archivi di questo Istituto risultano attualmente particolarmente impegnati nel lavoro di scelta e trattamento delle immagini destinate alla pubblicazione che verrà realizzata nell'ambito del progetto "L. Guant" e che dovrà essere completata e pubblicata tassativamente entro il 15 ottobre 2015;
 - ravvisata dunque la necessità di un impegno costante ed importante da parte dei due addetti al servizio Biblioteca ed archivi che difficilmente si concilia con il lavoro ordinario del servizio biblioteca ;
 - effettuata inoltre una reale ricognizione presso i servizi dell'Istituto e presso il Museo ed accertato che il personale avente la professionalità idonea per svolgere questo tipo di incarico, non è disponibile in quanto già notevolmente impegnato in seguito alle assenze per maternità della dott.ssa Bortolotti Evelyn e Chiocchetti Martina;
 - ritenuto pertanto di dover affiancare una collaboratrice occasionale al personale dipendente in servizio quantomeno per il periodo di un mese, dal 15 luglio 2015 – 14 agosto 2015, affinché la stessa possa portare avanti in maniera autonoma il lavoro ordinario della biblioteca, sgravando in tal modo la bibliotecaria e l'assistente culturale addetto all'archivio fotografico, che potranno dedicarsi a tempo pieno al completamento del progetto "L. Guant";
 - verificato infatti che che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizione previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario;
 - letta attentamente la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
 - preso atto che la sig.ra Valentina Ghetta ha presentato il proprio curriculum vitae (1039/2015 di data 3 luglio 2015 e tenuto conto che in una precedente collaborazione affidatale lo scorso anno in ambito linguistico, ha dimostrato di essere persona capace ed impegnata;
 - con nota prot. n. 1047/2015 di data 6 luglio 2015 si è provveduto a proporre alla signora Valentina Ghetta un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto :
 - o la verifica dello stato di conservazione dei libri antichi con modifica della segnatura;
 - o il controllo inventariale dei volumi presenti nei diversi uffici dell'Istituto e del Museo;
 - o l'inventario e la redistribuzione a scaffale dei volumi presenti in biblioteca
- che si presume richieda un impegno temporale di circa 160 ore che potranno essere svolte nell'arco temporale di un mese, dal 15 luglio al 14 agosto 2015, a fronte di un compenso lordo di € 1.250,00;
- verificato che la sig.ra Valentina Ghetta si è dichiarata disponibile ad accettare la collaborazione proposta, allegando la dichiarazione attestante la non sussistenza di alcuna delle ipotesi di

incompatibilità previste dal comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies della l. p. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva (ns. prot. n. 1083/2015 di data 14 luglio 2015);

- concordato con la sig.ra Ghetta che l'incarico si svolgerà presso la sede dell'Istituto;
- ritenuto il compenso congruo in considerazione al titolo di studio posseduto, alla prestazione ed all'impegno temporale richiesto;
- ritenuto inoltre che venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella della collaboratrice;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la collaboratrice non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- tenuto conto che l'incarico sopra descritto viene affidato in base al capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- visto lo schema di contratto allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale; da stipulare con la sig.ra Ghetta Valentina;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 con la quale vengono approvate le disposizioni attuative per l'applicazione degli articoli 39 octies, 39 novies, 39 decies, e 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s. m.;
- considerato che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 attuativo della legge delega n. 230/2003 di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi) ha escluso dal proprio ambito di applicazione le pubbliche amministrazioni;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000 e ss.mm.;
- visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 2014;
- visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014;
- accertata la disponibilità di fondi al capitolo 346 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazione esposte in premessa, alla signora Ghetta Valentina nata a [REDACTED], un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto:

- o la verifica dello stato di conservazione dei libri antichi con modifica della segnatura;
- o il controllo inventariale dei volumi presenti nei diversi uffici dell'Istituto e del Museo;
- o l'inventario e la redistribuzione a scaffale dei volumi presenti in biblioteca

che si presume richieda un impegno temporale di circa 160 ore che potranno essere svolte nell'arco temporale di un mese, dal 15 luglio al 14 agosto 2015, a fronte di un compenso lordo di € 1.250,00;

2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il lavoro di cui al punto 1 dovrà essere completato entro e non oltre il giorno 14 agosto 2015;
4. di corrispondere alla sig.ra Ghetta Valentina, il compenso di cui al punto 1, non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente viene conferito ai sensi dell'art. 39 duodecies del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e che si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera, la durata di trenta giorni e l'importo di €. 5.000,00;
6. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, quantificata in € 1.356,25 comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Istituto, al capitolo 346 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: schema di contratto
MD

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
346	2015	294	1.356,25

Vigo di Fassa, 14 luglio 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. sa **Marianita Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. **Fabio Chiochetti**

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

• sig.ra Ghetta Valentina [REDACTED]

premesse

che con determinazione del Direttore n. XX di data xx luglio 2015 l'ICL ha affidato alla sig.ra Ghetta Valentina un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
(Oggetto del Contratto)**

L'ICL affida alla sig.ra Ghetta Valentina [REDACTED]

[REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto

- o la verifica dello stato di conservazione dei libri antichi con modifica della segnatura;
- o il controllo inventariale dei volumi presenti nei diversi uffici dell'Istituto e del Museo;
- o l'inventario e la redistribuzione a scaffale dei volumi presenti in biblioteca

che si presume richieda un impegno temporale di circa 160 ore che potranno essere svolte nell'arco temporale di un mese, dal 15 luglio al 14 agosto 2015.

**Articolo 2
(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)**

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecise della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 15 luglio 2015 e dovrà essere conclusa entro il 14 agosto 2015, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

**Articolo 3
(Esecuzione della prestazione)**

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 1.250,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12

(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO
Dott. Fabio Chiochetti

IL COLLABORATORE
sig.ra Ghetta Valentina

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 56 del 14 luglio 2015

Vigo di Fassa, 14 luglio 2015

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiochetti -